



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine de giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco Mottino Mario Carlo Secondo relaziona in ordine al seguente punto all'ordine del giorno;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);*

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

-Deliberazione n. 443/2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *““Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- Deliberazione n. 444/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

PRESO ATTO del PEF 2021 redatto ed approvato dal CCA a nostro protocollo n. 1818 del 07.06.2021 e della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2021 a nostro protocollo n. 2037 del 14.06.2021;

RILEVATO che :

- per l'anno 2021 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 217.128,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 112.294,00 pari al 51,72% del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 104.834,00 pari al 48,28% del totale dei costi;

DATO ATTO che il Piano Finanziario di cui trattasi è stato sottoposto all'esame dell'organo di revisione;

DATO ATTO che CCA ha trasmesso il PEF 2021 , a nostro protocollo n. 1818 del 07.06.2021 ,in ritardo, si rende necessario modificare le scadenze e il numero delle rate relative al pagamento della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la determina n. 185 del 10.06.2021 mediante la quale il Comune di Candia Canavese ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di predisposizione delle nuove tariffe TARI 2021 al fine di rispettare le norme introdotte dalla Delibera 443/2019 ARERA all'azienda COMService. con sede legale in Via Piazza Lamarmora, 12 a Ivrea, P.IVA 09893690017;

VISTO il prospetto delle tariffe TARI 2021 pervenute dall' azienda COMService come da allegato 4 ;

PREMESSO che il Comune di Candia attesta la veridicità dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021 trasmessa dal Comune di Candia a CCA in data 16.04.21 (allegato 3) ;

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n. 8
- Votanti n. 8
- Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE:
  - a. il Piano Finanziario per l'anno 2021 per il Comune di CANDIA CANAVESE (allegato 1), presentato dal Consorzio CCA, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i

costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di CANDIA CANAVESE come riportati nel corpo del presente provvedimento;  
b. la relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (allegato 2);

3 DI APPROVARE le tariffe TARI 2021 (allegato 4);

4. DI VARIARE le scadenze delle rate TARI 2021 come di seguito: 3 (tre) rate, rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre del 2021 oppure in unica soluzione entro il 31 luglio 2021;

Successivamente, considerata l'urgenza di approvare le tariffe e il numero e le scadenze delle rate relative alla TARI 2021 al fine di consentire ai contribuenti il pagamento del tributo in tempi e modalità agevoli e nel contempo consone alle esigenze del Comune, con successiva separata votazione unanime e favorevole di n. 8 consiglieri presenti e votanti espressa in forma palese

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E VARIAZIONE RATE E SCADENZE TARI 2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to MOTTINO Mario Carlo Secondo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita

---

VISTO : si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità:

**TECNICA**

**CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009)**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/06/2021 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Lì, 29/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Anna Rita dott.ssa d'ANSELMO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

---